



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ABITATIVO

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 20/07/2022

REGOLAMENTO SERVIZIO ABITATIVO

RESIDENZE DELL'E.R.S.U. DI MESSINA

ART. 1

L'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Messina – E.R.S.U., gestisce i servizi abitativi nelle strutture residenziali di Gravitelli, Annunziata e Papardo mediante i suoi organi amministrativi nel rispetto della normativa in vigore e secondo le disposizioni del Bando di Concorso annuale, nonché nel rispetto del presente regolamento.

Le unità abitative, riservate agli studenti "fuori sede" vincitori di Borsa di Studio con assegnazione per un periodo di 10 (dieci) mesi, si compongono di monolocali, bilocali e mini appartamenti già arredati.

ART. 2

La concessione in uso dell'alloggio è comprensivo dei servizi associati:

- condizionamento invernale ed estivo, laddove presente;
- consumi elettrici ed idrici;
- pulizia camera, cambio biancheria;
- uso delle sale e locali comuni, laddove presenti (sala biblioteca, sale studio, locale lavanderia, ecc).

Dotazioni delle residenze universitarie	Residenze "Annunziata" Via A. Giuffrè 98168 Messina	Residenze "Gravitelli" Via Pietro Castelli 98122 Messina	Residenze "Papardo" Via F. Basile 98158 Messina
Posti letto totali	92	136	92
Posti letto riservati da bando	86	130	82
Foresterie	5	6	8
Unità abitative con singolo posto letto	-	-	92
Unità abitative con due posti letto	48		-
Unità abitative con tre posti letto	-	10	-
Unità abitative con cinque posti letto	-	20	-
Unità abitative/posti per disabili	1	5	2
Attiguo alla mensa universitaria	√	-	-
Climatizzazione estiva	√	√	√
Climatizzazione invernale	√	√	√
Internet Wi-Fi	√	√	√
Sale studio – riunioni	√	√	√
Sala video TV	√	√	√
Area socializzazione	√	√	√
Lavanderia	√	√	√
Portineria – Uffici Amministrativi	√	√	√

ART. 3

Le strutture abitative sono destinate prioritariamente alla ricettività di studenti universitari italiani e stranieri, iscritti ai corsi dell'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti "Università") e ai corsi dell'Istituto per l'alta formazione musicale Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina (d'ora in avanti "Conservatorio"), mediante la concessione delle seguenti forme di ospitalità:

- Ospitalità gratuita agli studenti che rispondono ai requisiti determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.;
- Concessione di posti letto mediante pagamento di una retta agli studenti che rispondono ai requisiti determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.

Il numero dei posti letto viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. e ne viene data comunicazione agli studenti con apposito bando: i posti vengono assegnati a studenti che siano in regola con i requisiti richiesti e che ne facciano apposita domanda nei modi prescritti dai relativi bandi.

ART. 4

Le Residenze dell'E.R.S.U. possono essere utilizzate anche per i seguenti fini:

- a) ospitalità temporanea per favorire la mobilità internazionale degli studenti;
- b) foresteria temporanea;
- c) ospitalità per convegni e congressi;
- d) ricettività nel periodo estivo, destinata ad ospiti di Enti ed Istituzioni, sulla base di convenzioni da stipulare con l'E.R.S.U. o comunque, in assenza di convenzione, previa autorizzazione dell'U.O.B. 2;
- e) altri usi espressamente autorizzati dall'E.R.S.U.

ART. 5

I periodi di chiusura normalmente coincidono con le vacanze natalizie ed estive. Tali periodi di chiusura sono indicativamente stabiliti come di seguito:

- dal 19 dicembre al 6 gennaio per le festività natalizie
- dal 23 luglio al 4 settembre per la chiusura estiva

Eventuali diversi periodi di chiusura potranno essere indicati nel bando di concorso pubblicato annualmente dell'E.R.S.U. o altra forma idonea di pubblicità.

Durante i periodi di chiusura gli alloggi dovranno essere lasciati liberi per i lavori di riassetto e manutenzione.

Durante il periodo della chiusura estiva gli alloggi potranno essere utilizzati per Congressi e/o Scambi Culturali.

ART. 6

L'assegnazione dei posti avviene in base all'ordine delle graduatorie stilate secondo i criteri stabiliti annualmente dal **Bando di concorso per l'attribuzione delle Borse di Studio**.

Il posto letto è di norma assegnato dall'E.R.S.U., nei limiti delle disponibilità nelle singole residenze, in base alla vicinanza della residenza alla sede del corso di studi frequentato.

Per comprovate esigenze concernenti la frequentazione dell'attività didattica e/o per documentati motivi di salute ed altre assimilabili motivazioni, il posto letto, verificata la possibilità di assegnazione, può anche essere attribuito sulla base della preferenza espressa dallo studente.

Qualora lo studente non si presenti per l'assegnazione dell'alloggio entro i termini indicati dal bando annuale, dagli avvisi pubblici e/o dalla lettera di convocazione, senza aver provveduto a darne motivata comunicazione agli uffici dell'E.R.S.U., concordando con gli stessi altra data di convocazione, verrà considerato rinunciatario e perderà il diritto all'assegnazione.

ART. 7

Prima dell'assegnazione del posto letto lo studente deve sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegna ad osservare le norme del presente regolamento, di cui riceve copia per opportuna conoscenza e norma.

La mancata sottoscrizione del verbale di check-in (*All. 1*), non consente l'assegnazione del posto letto.

Al momento dell'assegnazione della stanza, l'utente deve presentare:

- documento di riconoscimento valido (carta d'identità o passaporto) e copia del codice fiscale;
- certificato medico di sana costituzione fisica di data non anteriore a 3 mesi rispetto a quella di accettazione del posto alloggio, rilasciato da una qualsiasi A.S.L., ed in cui sia specificato che lo studente è esente da malattie infettive trasmissive obiettivabili, che ne controindicano la convivenza in comunità. Tale certificato va presentato anche nel caso di riconferma del posto letto;
- copia della ricevuta comprovante la regolare iscrizione per l'anno in corso;
- copia della ricevuta del deposito cauzionale;
- ricevuta di avvenuto versamento della retta alloggio (se dovuta);
- fotocopia del permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari o copia dell'avvenuto versamento per il suo rinnovo;

Dovrà inoltre sottoscrivere il verbale di consegna (*All. 2*) della stanza assegnata, relativo allo stato dell'immobile, all'identificazione e allo stato degli arredi, previa verifica con il referente delegato della gestione.

ART. 8

Alla Residenza è preposto un referente delegato dal Direttore dell'E.R.S.U. di Messina e dal Dirigente dell'U.O.B. 2 che ha il compito di coordinare e disciplinare tutti i servizi interni e l'andamento generale della Casa. Il referente ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e risponde verso gli organi preposti.

L'assegnatario non può richiedere al personale di servizio alcuna prestazione che esorbiti dal suo impegno di lavoro.

ART. 9

L'ammissione nelle Residenze avviene normalmente per il periodo che va dall'inizio di **ottobre** alla fine del mese di **luglio** dell'anno successivo.

Eventuali aggiunte, deroghe o variazioni ai periodi sopra indicati saranno comunicati da questo Ente attraverso avvisi pubblicati in bacheca e sul sito www.ersumessina.it

Salvo diverse disposizioni, che in ogni caso saranno eccezionali, nei periodi sopra previsti, dovendo questo Ente garantire gli scambi culturali, gli alloggi devono essere sgomberati dagli assegnatari e da qualsivoglia loro effetto personale.

Lo studente che, per qualunque motivo, alle scadenze previste dai bandi di concorso non provveda a lasciare libero il posto letto, dovrà corrispondere all'Ente, a titolo di penalità e fatte salve le eventuali conseguenze penali, una somma ragguagliata ad ogni giorno di indebita occupazione della stanza, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di Amministrazione, avendo riguardo all'effettivo costo economico del servizio. Al rientro dalla chiusura estiva non sarà consentito allo studente il reingresso nelle strutture abitative in assenza di domanda valida per l'Anno Accademico successivo; pertanto la permanenza dello studente presso le strutture si riterrà conclusa alla data stabilita dal Bando di Concorso per l'A.A. di riferimento indicativamente individuata con l'inizio della chiusura estiva.

Gli assegnatari di posto letto nell'A.A. precedente che dovessero risultare idonei ma non assegnatari del posto letto per l'A.A. in corso, dovranno lasciare il posto letto occupato entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di posto letto, a pena di decadenza da tutti i benefici e i servizi erogati dall'ERSU.

Gli assegnatari che si laureano dovranno lasciare il posto letto entro 5 giorni dalla data di conseguimento del titolo

ART. 10

L'assegnazione del posto letto non implica il diritto ad usufruirne per l'intero anno accademico. L'E.R.S.U. può procedere, per sopravvenute esigenze di servizio e funzionali, a spostare l'assegnatario in altra stanza, dando notizia del provvedimento almeno tre giorni prima, salvo eccezionali motivi di urgenza. Nel caso di assenza dell'assegnatario la notizia sarà comunicata a mezzo di affissione del provvedimento in bacheca.

Il trasferimento di ufficio può essere disposto, oltre che per casi di incompatibilità, anche in tutti gli altri casi in cui l'E.R.S.U. individui questa come soluzione per evitare il reiterarsi di comportamenti contrari al presente regolamento, fatte salve le sanzioni previste al successivo art. 27.

In casi di particolare gravità, l'E.R.S.U. può procedere al trasferimento d'ufficio con decorrenza immediata.

ART.11

Tutte le attrezzature, impianti, arredi, ecc., che costituiscono la dotazione della stanza sono affidati in custodia agli utenti per tutto il periodo di assegnazione del posto letto.

Lo studente, all'atto della assegnazione dell'alloggio, riceve in consegna la camera con le suppellettili e gli impianti ivi esistenti; ne rilascia ricevuta e si obbliga a restituire nel miglior stato possibile quanto ricevuto in consegna, salvo il deterioramento connesso all'uso normale. Nel caso di stanze a più letti, o qualora i danni riguardino locali o servizi comuni a tutti gli assegnatari o parte di essi, la responsabilità per danni ed effrazioni sarà solidale tra gli occupanti, se non è individuato il responsabile.

E' vietato apportare qualsiasi modifica alla disposizione dei mobili, piantare chiodi o puntine alle pareti o agli infissi, attaccare quadri o illustrazioni, lucchetti a porte, cassette, armadi e finestre. Lo studente che desideri aggiungere al normale arredamento delle stanze altre suppellettili deve ottenere preventiva autorizzazione dal Dirigente dell'U.O.B.2 dell'ERSU. Chi si rende responsabile di danni all'alloggio, alle parti comuni, agli arredi o ad altro materiale dell'E.R.S.U. è tenuto a informare degli eventuali danni e a rimborsare la spesa accertata per la riparazione.

L'accertamento di danni non denunciati o di usi impropri dell'alloggio, delle parti comuni, degli arredi o di altro materiale ricevuto in consegna comporterà l'incameramento automatico del deposito cauzionale fino alla integrale copertura del danno stesso e, nel caso il danno di importo maggiore rispetto alla cauzione prestata, attraverso le azioni previste dalla normativa vigente.

ART. 12

Eventuali malfunzionamenti di impianti e dotazioni della stanza affidata in custodia, così come constatazioni di ammaloramenti o deterioramenti di parti murarie, infissi, impianti e arredi, dovranno essere segnalati con apposito modulo (*All. 3*) al referente della struttura abitativa, che provvederà alla trasmissione ai competenti uffici dell'E.R.S.U.

I conseguenti provvedimenti saranno assunti dall'Ente mediante la programmazione di interventi ordinari o straordinari.

ART. 13

In caso di necessità l'E.R.S.U. potrà disporre di motivato temporaneo o definitivo trasferimento dell'assegnatario presso altro alloggio o in altra residenza dell'Ente.

Il trasferimento potrà essere disposto anche in caso di eventuale sopravvenuta difficoltà di coabitazione con gli altri assegnatari di alloggio multiplo, sempre in ragione della disponibilità di posti nelle residenze dell'Ente.

ART. 14

Non pagano la retta per la fruizione del posto letto:

- gli idonei di borsa di studio e gli assegnatari di posto letto;
- gli studenti con disabilità.

Pagano la retta per la fruizione del posto letto:

- gli assegnatari di posto letto che non hanno richiesto la borsa di studio;
- gli idonei e i vincitori di borsa di studio e assegnatari di posto letto iscritti al primo anno fuori corso. Costoro effettueranno il pagamento anticipato della retta, nella misura del 50% di quanto previsto secondo la fascia di appartenenza;
- gli idonei e i vincitori di borsa di studio e assegnatari di posto letto non iscritti per l'A.A. in quanto laureandi che effettueranno il pagamento anticipato della retta, nella misura del 50% di quanto previsto secondo la fascia di appartenenza.
- gli studenti di primo anno, idonei di Borsa di studio e i vincitori e assegnatari di posto letto, che non hanno conseguito almeno 20 crediti entro il 30/11 dell'A.A. di prima iscrizione dovranno pagare la retta di posto letto nella misura del 50% di quanto previsto secondo la fascia di appartenenza.

Gli importi delle rette, definiti in riferimento a tre fasce dell'ISEE indicate annualmente nel Bando, sono commisurati al periodo effettivo di erogazione dei servizi abitativi da parte dell'ERSU.

Le tariffe sono comprensive delle spese di tutte le utenze - riscaldamento, acqua, luce e delle pulizie delle camere e degli spazi comuni con le periodicità previste dal Contratto con la ditta incaricata del servizio.

Il costo del posto letto potrà essere dilazionato in mensilità anticipate, ovvero rispetto a periodi più brevi, da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese o dall'ingresso nell'alloggio. L'eventuale uscita prima della data di scadenza dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.

Nel caso in cui il ritardo del pagamento della retta si protragga oltre 15 giorni dai termini dell'accettazione del posto letto, si procederà alla sospensione dei benefici attribuiti. Nel caso in cui il ritardo si protragga oltre i 30 giorni, si procederà alla revoca dei benefici.

ART. 14

Il deposito cauzionale versato dallo studente ammesso al beneficio abitativo, quale garanzia per gli eventuali danneggiamenti o mancato versamento della retta mensile, verrà rimborsato successivamente al rilascio definitivo della stanza, detratte le trattenute per danni individuali o collettivi, eventualmente imputabili allo studente, nonché le mensilità (o parte di esse) non pagate.

ART. 15

All'interno delle strutture abitative e nelle aree esterne ad essa connesse è vietato:

- a) tenere animali di qualsiasi genere;
- b) collocare materiale ingombrante (mobilio, biciclette, etc.) nelle camere e negli spazi comuni. L'E.R.S.U., al fine di consentire il deposito di cicli e ciclomotori di proprietà degli studenti assegnatari, individuerà con apposito provvedimento gli spazi idonei e predisporrà, ove possibile, adeguate attrezzature;
- c) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori o dalle finestre. Il conferimento dei rifiuti per la raccolta differenziata dovrà rispettare orari e giorni indicati dal servizio di raccolta per la zona comunale di riferimento;
- d) collocare sui terrazzi, davanzali e ingressi comuni oggetti (vasi da fiori, biancheria, antenne TV, etc.) la cui presenza può costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o vietata dai regolamenti comunali vigenti. Ove possibile, saranno reperiti spazi da destinare a stenditoi.
- e) gettare nei condotti dello scarico di lavabi, water, etc. materiali che possono ingombrare e danneggiare le tubazioni;
- f) affiggere manifesti in spazi non autorizzati;
- g) tenere in camera materiali di pertinenza comune della Residenza non previsti dall'inventario della stanza.

h) apportare modifiche o addizioni all'alloggio, alla sua destinazione o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso del Dirigente dell'U.O.B. 2 dell'E.R.S.U., che potrà rimuovere e demolire ogni modifica non espressamente autorizzata;

i) organizzare feste o trattenimenti negli alloggi o negli spazi comuni. Eventuali deroghe, per casi giustificati e motivati, verificata la compatibilità con gli scopi istituzionali, potranno essere autorizzate dal Dirigente dell'U.O.B. 2 dell'E.R.S.U. con indicazione degli spazi comuni e degli orari di inizio e conclusione che in ogni caso non potranno superare le ore 24,00.

l) è in ogni caso assolutamente vietato arrecare disturbo in qualsiasi modo ai coinquilini e compiere atti e tenere comportamenti che possano recare disturbo agli abitanti degli stabili limitrofi alla residenza.

Lo studente ospitato dovrà mantenere un contegno confacente al decoro della istituzione ed agli scopi morali cui essa è informata. Non sono consentite, pertanto, riunioni o assembramenti in camera o nei corridoi; è vietato giocare in camera, sono vietati urli, schiamazzi, canti o manifestazioni comunque non compatibili con la necessità di una serena e quieta convivenza.

Eventuali inadempienze verranno prontamente segnalate agli organi di polizia competenti.

ART. 16

Il personale dell'E.R.S.U. o un suo delegato fornitore di servizi, per motivate ragioni o per ispezioni può accedere all'alloggio assegnato, previo opportuno annuncio nel caso l'assegnatario sia presente nell'alloggio o in qualsiasi momento in sua assenza, senza che questi possa esimersi dal consentirne l'ingresso.

È obbligo dell'assegnatario consentire l'ingresso agli addetti delle pulizie per l'espletamento delle attività previste dai contratti e capitolati stipulati dall'Ente per il corretto mantenimento delle condizioni igieniche delle strutture.

ART. 17

In caso di assenza per uno o più giorni, lo studente assegnatario ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla direzione, indicando il probabile periodo di assenza ed il proprio recapito. Lo studente che si assenti per più di 15 giorni in un mese decade dalla concessione, salvo il caso di impedimento legittimo tempestivamente comunicato alla U.O.B. 2 dell'E.R.S.U.

Chi intende lasciare la camera (o il posto letto) è tenuto a darne avviso almeno 24 ore prima.

ART. 18

L'uso della camera non è cedibile nemmeno temporaneamente, pena la revoca del beneficio. Nei casi di accertata cessione o sublocazione, l'amministrazione disporrà l'immediata revoca del beneficio.

ART. 19

Lo studente assegnatario può, sotto la propria responsabilità, ricevere visitatori in camera dalle ore 8,30 alle ore 22,30 salvo il giustificato dissenso dell'altro assegnatario della stanza. I visitatori devono depositare un documento di identità presso la portineria. Lo studente ospitante si assume la responsabilità di ogni danno provocato direttamente o indirettamente dall'ospite.

L'E.R.S.U. può, con apposito provvedimento motivato da ragioni sanitarie o di sicurezza, sospendere le visite o di ridurre le fasce orarie di accesso.

ART. 20

La posta, i pacchi e gli involti diretti agli assegnatari non possono essere recapitati in camera, ma devono essere lasciati in portineria; il personale addetto ne curerà la consegna agli assegnatari.

L'E.R.S.U. non risponde di oggetti, appartenenti agli assegnatari, lasciati in camera, né di eventuali danni ad essi provocati da furto, incendi o altra causa. L'Ente risponde solamente degli oggetti affidati al Referente della struttura abitativa, che ne curerà la custodia rilasciando analitica ricevuta.

ART. 21

Qualora lo studente si allontani senza dare alcuna comunicazione o comunque si trattenga fuori della Casa per un periodo eccedente quello per il quale ha corrisposto la retta, l'E.R.S.U. è autorizzato, dopo un avviso, a prendere possesso della camera elencando gli oggetti di proprietà dello studente. Tali oggetti saranno tenuti in deposito per tre mesi, dopo di che saranno restituiti alla famiglia dello studente, alla quale dovrà essere stata data notizia immediata dell'allontanamento del loro congiunto e delle disposte operazioni di custodia degli oggetti a lui appartenenti.

ART. 22

Lo studente è obbligato a dare immediata comunicazione di eventuali malattie contratte durante il proprio soggiorno nella Residenza. Solamente in caso di malattie lievi è consentita la cura in camera. Nel caso di ricovero ospedaliero per malattie gravi e contagiose, lo studente, al rientro nella casa, dovrà presentare un certificato medico che ne attesti la completa guarigione.

ART. 23

Decadono dal servizio abitativo gli assegnatari che:

- omettono o presentano incompleta la documentazione richiesta per l'accettazione del posto letto;
- conseguono la laurea. Lo studente che sostenga con esito favorevole l'esame di laurea dovrà lasciare la camera entro 5 giorni dal conseguimento. In ogni caso, il conseguimento della laurea va comunicato tempestivamente ai competenti Uffici dell'E.R.S.U. per non incorrere in ulteriori sanzioni;
- rinunciano formalmente al posto letto;
- violano il vigente Regolamento delle Residenze Universitarie dell'Ente;
- si trasferiscono presso altre università;
- non sono in regola con il pagamento della retta;
- hanno consentito a terzi, a qualunque titolo, l'indebito utilizzo del proprio posto alloggio. In questo caso gli interessati, o in loro vece gli stessi assegnatari, sono tenuti anche a corrispondere un importo pari al "costo medio effettivo" giornaliero per i giorni di indebito utilizzo;
- risultano assenti per quindici o più giorni dall'alloggio senza fornire adeguata giustificazione al Dirigente dell'U.O.B. 2. In tal caso, gli stessi sono tenuti anche a corrispondere un importo pari al "costo medio effettivo" giornaliero per il periodo in cui sono risultati assenti ingiustificati. La presenza, oltre che essere attestata dalla firma apposta ogni settimana negli appositi registri, deve essere comprovata dall'occupazione effettiva dell'alloggio assegnato;
- iscritti ad un primo anno di corso che non hanno conseguito almeno 15 crediti alla data del 10/08 dell'A.A. di prima iscrizione ed almeno 20 crediti entro il 30/11 dell'A.A. di prima iscrizione (art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M.09/04/2001). In questo caso, per il periodo di fruizione per il quale gli stessi non avevano diritto all'alloggio, dovranno rimborsare un importo giornaliero riferito alla tariffa mensile di €125,00;
- iscritti ad un primo anno di corso, con disabilità o Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) non hanno conseguito almeno 9 crediti alla data del 10/08 dell'A.A. di prima iscrizione ed almeno 12 crediti entro il 30/11 dell'A.A. di prima iscrizione (art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09/04/2001). In questo caso, per il periodo di fruizione per il quale gli stessi non avevano diritto all'alloggio, dovranno rimborsare € 125,00 per ciascun mese o un importo pari al "costo medio effettivo" giornaliero per frazione di mese;
- iscritti ad anni successivi al primo che non hanno i requisiti richiesti a seguito verifica effettuata da questo ERSU. In questo caso, per il periodo di fruizione per il quale gli stessi non avevano diritto all'alloggio, dovranno rimborsare un importo giornaliero riferito alla tariffa mensile di €125,00;
- iscritti ad anni successivi al primo, con disabilità o Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), non hanno i requisiti richiesti a seguito verifica effettuata da questo ERSU. In questo caso, per il periodo di fruizione per il quale gli stessi non avevano diritto all'alloggio, dovranno rimborsare un importo giornaliero riferito alla tariffa mensile di €125,00;
- si trovano in situazione sospesa perché non hanno regolarizzato l'iscrizione all'Università. Pertanto, in questo caso, sono tenuti a lasciare il posto alloggio e per il periodo di fruizione per il quale non avevano diritto all'alloggio, dovranno rimborsare un importo giornaliero riferito alla tariffa mensile di €125,00;
- si trovano in situazione sospesa perché non hanno provveduto alla regolarizzazione di precedenti provvedimenti sanzionatori notificati dall'ERSU in ordine a inadempienze e danni, così come indicati e definiti dai vigenti regolamenti.

Al rientro dalla chiusura estiva non sarà consentito allo studente il reingresso nelle strutture abitative in assenza di domanda valida per l'anno accademico successivo.

Lo studente, dichiarato decaduto dal diritto al posto letto per i motivi suddetti, dovrà pagare la retta relativa al periodo per il quale ha usufruito del beneficio.

ART. 24

Ove risultino posti disponibili è previsto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il servizio di pernottamento secondo le seguenti modalità: studenti universitari "fuori sede" o provenienti da altre università per consentire loro di sostenere esami, svolgere attività di studio o di ricerca, con possibilità di soggiorno fino ad un massimo di 5 notti. Parenti di primo grado degli studenti ospiti che potranno essere ospitati per un massimo di tre notti. Nel caso di studenti stranieri l'ospitalità può essere estesa ad un numero di notti superiore. Le richieste di ospitalità devono essere presentate almeno **dieci** giorni prima

della data richiesta dallo studente interessato. L'ospitalità non potrà essere autorizzata per un periodo superiore a quello massimo previsto e non potrà essere ripetuta più di cinque volte nel corso dell'anno accademico. L'ospitalità sarà autorizzata previo consenso dell'eventuale compagno di camera. Con le stesse modalità potranno essere ospitati docenti, ricercatori che si trovano a Messina per partecipare a convegni o congressi organizzati dall'Ateneo di Messina o per documentati motivi di studio. L'ospitalità dovrà essere pagata al costo giornaliero indicato nel tariffario All.4.

ART. 25

Gli alloggi da regolamento destinati ad uso foresteria saranno assegnati a studenti e dottorandi impegnati in corsi e attività di ricerca, specializzazione, scambi culturali e progetti nazionali e internazionali, nonché a studiosi e visiting professors, per un periodo di tempo limitato e, se non in casi di progetti di cooperazione internazionali, mai per tutto l'.A.A. L'ospitalità dovrà essere pagata al costo giornaliero indicato nel tariffario All.4.

ART. 26

L'E.R.S.U. si riserva di modificare, anche in corso d'anno, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, le norme regolamentari per il funzionamento delle Residenze.

ART. 27

Eventuali trasgressioni al regolamento comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta. Tre ammonizioni scritte danno luogo alla sospensione del beneficio di cui alla successiva lettera c);
- c) decadenza dal beneficio ed espulsione dalla residenza. La dichiarazione di decadenza dal beneficio e conseguente espulsione dalla residenza è disposta, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
 - violazione degli obblighi degli assegnatari che abbiano provocato grave danno materiale o/e di immagine alla Residenza, all'E.R.S.U. o a terzi;
 - omissione del pagamento della retta;
 - cessione in uso o in sublocazione del posto letto assegnato oppure di altro posto momentaneamente vuoto, anche solo temporaneamente;
 - ospitalità non autorizzata di estranei nella stanza e/o appartamento;
 - mancato utilizzo del proprio alloggio per quindici giorni consecutivi, in assenza di gravi e comprovati motivi (malattia dello studente e/o di familiari, soggiorno di studio presso altra sede universitaria italiana o straniera, tesi di ricerca in altra città, regione, nazione, periodi festivi, pausa estiva, ecc.);
 - comportamenti contrari all'ordine pubblico, detenzione e/o uso di armi, stupefacenti, materiali pericolosi;
 - comportamenti contrari al decoro o che pregiudicano i necessari requisiti di sicurezza e igiene della residenza;
 - manomissione di impianti delle residenze ed utilizzo di impianti ed elettrodomestici, anche di proprietà dello studente stesso, con incuria, disattenzione o comunque con comportamento tale da esporre a rischio di incendio;
 - comportamenti contrari al presente regolamento;
 - per rifiuto al trasferimento d'ufficio.

La decadenza dal beneficio e la conseguente espulsione dalla residenza non comportano la restituzione della retta pagata e precludono la partecipazione ai successivi Bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario.

L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono di competenza del Dirigente dell'U.O.B 2, sentito lo studente nelle sue discolpe. Le sanzioni di cui alla lettera c) sono invece di competenza del consiglio di amministrazione, sentito lo studente nelle sue discolpe.

Qualora le circostanze lo esigano, e per motivi cautelari, la sospensione può essere inflitta con effetto immediato, in attesa di accertamenti.

Allo scadere dei tre giorni successivi a quelli di inizio del computo delle penalità l'E.R.S.U. può procedere allo sgombero della stanza. Per tutti i diritti di credito maturati a proprio favore, l'E.R.S.U. si avvale dei mezzi consentiti dalla legge.

Art. 28

I Referenti delle Residenze sono tenuti a segnalare - in forma scritta – al Dirigente dell'U.O.B. 2 ogni fatto o comportamento contrario al presente Regolamento che possa dar luogo ad uno dei provvedimenti di cui alle lettere a) (richiamo), b) (ammonizione scritta) e c) (decadenza dal beneficio ed espulsione dalla residenza) del precedente art. 27.

Il Dirigente dell'U.O.B. 2, venuto a conoscenza di fatti che possano dar luogo ad uno dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 26, punto 1), invitano lo studente a fornire, in forma scritta, chiarimenti e controdeduzioni.

A seguito delle controdeduzioni dello studente, se queste consentono di valutare come insussistenti le infrazioni regolamentari contestate, nessun provvedimento sanzionatorio sarà assunto. In caso contrario, la contestazione darà corso alle sanzioni previste al presente Regolamento.

Tutti i provvedimenti sanzionatori assunti saranno formalmente notificati all'interessato.

ART. 29

L'osservanza del presente regolamento annulla tutti i precedenti ed è vincolante per gli assegnatari del posto letto a qualsiasi titolo.

ART. 30

Oltre a quanto previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge in tema di pubblica sicurezza, oltre a quelle del codice civile.

Messina, 20/07/2022

Il Presidente del C.d.A.
F.to: Prof. Avv. Pierangelo Grimaudo